

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

ricordata ha esplicitamente ammesso che ogniqua volta non fosse previsto che il libretto si prescrive nel modo determinato dall'articolo 10, sarebbe stato opportuno di determinare il *maximum* della cifra a cui potesse ascendere il libretto stesso fra capitale e frutti accumulati.

Ora, l'emendamento che vado a proporre è strettamente collegato alla disposizione dell'articolo 10.

Prego perciò l'onorevole nostro presidente a consentire che io entri nella discussione dell'articolo 10, o sivero a lasciare impregiudicata la facoltà a me di presentare un'aggiunta all'articolo 6 allorchando verrà in discussione l'articolo 10, perchè se la Camera non scenderà nel mio concetto relativamente alla prescrizione del libretto, non potrebbe più trovare luogo l'emendamento che io vorrei ora proporre a questo articolo.

Attendo la risposta dall'onorevolissimo presidente.

PRESIDENTE. È più conveniente che si limiti all'articolo 6.

MAFFEI. Ma dovrei sapere se è adottata la prescrizione del libretto nei termini nei quali è redatto l'articolo 10. In tale caso il mio emendamento non avrebbe più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Ella può proporre che piaccia alla Camera di tenere sospeso l'articolo 6 fino a che venga in discussione l'articolo 10.

MAFFEI. Io leggerò l'emendamento e lo manderò alla Presidenza; ma ripeto che, se l'articolo 10 rimane tal quale, non ha più luogo il mio emendamento.

« Art. 6. Cesserà di essere fruttifero il libretto che fra depositi ed interessi accumulati abbia raggiunta la somma di lire 4000. »

Dichiaro che non do nessuna importanza alla cifra: tanto per me soddisfano le quattro mila, da me proposte, come le tre o le cinque mila che possano piacere alla Commissione. A me preme che sia stabilito un massimo a cui il libretto possa giungere fra capitale e frutti accumulati.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente di tenere in sospeso l'articolo 6?

SELLA, relatore. Se questo può piacere, siccome si tratta di un argomento staccato che non intralaccia le disposizioni che vengono dopo, non vi è nessuna difficoltà. Mi pare che il concetto è di votare l'articolo 6, dopo che sarà votato l'articolo 10.

MAFFEI. Precisamente.

SELLA, relatore. E va bene.

PRESIDENTE. Con quest'intelligenza, passeremo all'articolo 7.

« Art. 7. A richiesta del depositante, il deposito

sarà impiegato in acquisto di consolidato mediante rimborso delle sole spese d'acquisto.

« Il credito del depositante può anche a sua richiesta essere convertito in deposito volontario a senso della legge 17 maggio 1863, n° 1270. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

« Il rimborso si farà al più presto possibile, ed al più tardi entro dieci giorni per somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi sino a lire 2000.

« Quest'articolo sarà stampato nel libretto. »

Su quest'articolo è iscritto pel primo l'onorevole Maffei.

MAFFEI. Sono poche e brevi le osservazioni che io ho da fare agli articoli sui quali sono iscritto, ma meritano però che il relatore mi presti attenzione.

Onorevole Sella, ella e la Commissione hanno ammesso che nei libretti non possano versarsi più che lire due mila, ma hanno acconsentito che il libretto seguiti ad essere fruttifero. Dunque vi è la possibilità che il libretto fra capitali e frutti cumulati superi le lire 2000. In questo caso faccio osservare che nel penultimo paragrafo dell'articolo 8 è detto: « entro due mesi fino a lire 2000 » e sopra le lire 2000? Non ci dice nulla, sicchè mi pare che debbano togliersi le parole *sino a lire 2000*, sostituendo: *per somme maggiori*.

SELLA, relatore. La Commissione...

PRESIDENTE. Mi permetta, sono molti gli oratori iscritti.

La parola spetterebbe all'onorevole Englen.

ENGLÉN. È una brevissima osservazione.

Nell'articolo è detto: il rimborso sarà fatto entro 10 giorni; io desidererei che si dicesse: entro 10 giorni dalla domanda.

Accetta la Commissione?

Una voce. È detto.

ENGLÉN. Qui dice entro 10 giorni; non è detto altro.

LACAVA. (Della Giunta) Dall'esibizione del libretto.

ENGLÉN. Se essi credono che sia implicito, non insisto sopra una questione di parola.

Ma fo un'altra osservazione; siccome i depositanti possono anche domandare che le somme sieno mandate come deposito volontario alla Cassa dei depositi e prestiti, in questo caso parmi che non si debba stare ai termini di 10 giorni, ma che debbano essere restituite dietro richiesta in una sola